Penale Sent. Sez. 4 Num. 2180 Anno 2022

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: SERRAO EUGENIA

Data Udienza: 12/01/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a DOMODOSSOLA il 15/09/1975

avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa DELIA CARDIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Con sentenza del 4/04/2018, la Corte di appello di Torino aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 8/04/2016, che aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto, grammi lordi 148,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in tre panetti di forma quadrata, contenenti mg.30092 di THC, corrispondenti a circa 1.204 dosi medie singole da 25 mg; sostanza che per il quantitativo, il confezionamento frazionato e le modalità e circostanze del fatto appariva destinata ad un uso diverso da quello esclusivamente personale; con recidiva reiterata infraquinquennale.
- 2. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.31186/2019 aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando quanto segue: «osserva il Collegio che, alla luce dei verbali in atti, risulta che effettivamente dal momento che l'udienza di fronte alla Corte territoriale era stata fissata per il 04 aprile 2018 alle ore 11; in quella data, il processo si è però celebrato, nell'assenza sia dell'imputato che del suo difensore di fiducia, alle ore 10.21, con conseguente lettura del dispositivo della sentenza alle ore 10.41. Solo alle ore 11 del 4 aprile 2018, nel rispetto dell'orario fissato nel verbale dell'udienza precedente, si è presentato di fronte alla Corte territoriale il difensore dell'imputato, segnalando il fatto che il processo era stato celebrato prima dell'ora in cui lo stesso risultava essere stato fissato. Dunque, è manifesta la fondatezza del motivo di ricorso formulato dal ricorrente, stante la palese illegittimità della celebrazione del processo a suo carico ante tempus. Si tratta di una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado del giudizio».
- 3. La Corte di appello di Torino, in fase di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il quantitativo della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, la suddivisione in tre panetti con principio attivo tale da consentire la confezione di 1204 dosi medie giornaliere e le condizioni economiche di indigenza dell'appellante non consentissero di ritenere fondata la censura inerente alla destinazione della sostanza ad uso personale.
- 4. Andrea Rondoni propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della



motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La difesa lamenta che, sebbene nell'atto di impugnazione fossero state portate all'attenzione del giudice alcune circostanze, quali lo stato di tossicodipendenza e l'assenza di indici dell'illiceità della condotta (confezionamento frazionato della sostanza, esistenza di mezzi tipici dello spaccio e della preparazione dello stupefacente, presenza di elementi indicatori di una qualunque forma di organizzazione finalizzata alla cessione), la Corte di appello si sia limitata a confermare quanto già affermato dal giudice di primo grado, senza dare rilievo alle doglianze difensive.

5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

6. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La censura difetta, in primo luogo, di specificità nella parte in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, laddove ad esempio nega che i giudici di merito abbiano fondato la loro decisione su indici quali la suddivisione della sostanza drogante in panetti. In ogni caso, la motivazione offerta è esente da vizi ed è coerente con una nota pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.U n.36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv.253150) che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in relazione ai presupposti da accertare per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art.80 T.U. Stup., ha, per altro verso, evidenziato come nel sistema previsto dal Testo Unico in materia di stupefacenti le sostanze siano iscritte in tabelle che indicano tra l'altro limiti «soglia», cioè limiti quantitativi oltre i quali le condotte descritte nell'art. 73, comma 1-bis, T.U. Stup. sono considerate di regola penalmente rilevanti e costituiscono «il discrimine tendenziale fra uso personale, che non comporta sanzione penale, e le condotte di detenzione penalmente represse». La pronuncia delle Sezioni Unite ha, quindi, evidenziato come l'introduzione del sistema tabellare abbia dato primario risalto proprio al dato quantitativo della sostanza con effetto drogante, che diventa determinante per stabilire la soglia al di sotto della quale si presume l'uso personale, o per la individuazione dell'ipotesi lieve di cui all'art.73, comma 5, o per la configurabilità dell'ipotesi aggravata; dato quantitativo che è comunque stato interpretato con riferimento al principio attivo e dunque alle dosi utilmente realizzabili (Sez.6 n.48434 del 20/11/2008, Puleo, Rv.24213901). A ciò si aggiunga che, in conformità al dato normativo, come detto, i giudici di merito hanno attribuito



rilievo, con valutazione insindacabile in quanto esente da manifesta illogicità, ad altri parametri indicativi della destinazione dell'ingente quantitativo detenuto alla cessione a terzi.

7. Tali sono le ragioni per le quali il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 12 gennaio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente

AND COMPANY